



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 404993/2018

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 571/1982, il quale prevede che il Prefetto provveda annualmente alla ricognizione dei soggetti pubblici o privati ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro;

VISTO il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);

VISTO l'art. 394 del citato Regolamento, afferente i casi di sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213 del citato Codice, il quale al comma 4 stabilisce che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo può essere affidato per la custodia "*ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto*";

VISTE le circolari n. 64 prot. n. M/6326/1, del 16.09.1998 e n. 735620 in data 30.06.1998, rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, recanti la previsione dei requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, di cui al combinato disposto dei sopracitati artt. 8 e 394, abilitante allo svolgimento dell'attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro ai sensi degli artt. 13 e 21 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 213 e ss. del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 394 del D.P.R. n. 495/1992;

ATTESO che la citata disciplina normativa subordina l'iscrizione nel citato Albo al possesso in capo ai soggetti imprenditoriali privati richiedenti dei presupposti e requisiti oggettivi (idoneità delle strutture utilizzate per l'espletamento del mandato) e soggettivi specificamente enucleati nelle citate circolari, volti a consentire l'instaurazione del rapporto fiduciario con la P.A., in relazione alla natura del servizio pubblico reso (trasporto e custodia) ed a tutela degli interessi coinvolti;

VISTA la circolare Ministero dell'Interno n. 38 Prot. n. M/6326-50 del 04.04.2000 che prevede l'istituzione di apposite Commissioni territoriali deputate alla valutazione della sussistenza in capo alle depositerie richiedenti l'iscrizione dei predetti requisiti;

VISTE le circolari n. 50/06 del 13 dicembre 2006 e n. 0009096 del 18 maggio 2015, con cui il Ministero dell'Interno ha specificato che l'introduzione della disciplina procedurale di cui all'art. 214



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

bis del Codice della Strada (*recante disposizioni circa il Sistema Informatico dei Veicoli Sequestrati-S.I.Ve.S.*) non fa venir meno il potere dell'autorità prefettizia di predisporre l'elenco delle depositerie giudiziarie di cui alle norme sopracitate;

VISTO l' Avviso pubblicato sul sito della Prefettura in data 27 maggio 2015, con il quale sono stati resi noti i presupposti e i requisiti indispensabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco in argomento;

RICHIAMATO il decreto prefettizio n. 23977/2018 in data 19 gennaio 2018, integrato con successivi provvedimenti n. 103478/2018 in data 15 marzo 2018 e n. 119242/2018 in data 27 marzo 2018, con il quale sono stati individuati i soggetti cui affidare in provincia di Roma la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro;

ATTESO che con il citato decreto n. 23977/2018, si è provveduto a disciplinare e rideterminare in maniera omogenea le tariffe da applicare, quale corrispettivo per la custodia dei veicoli, secondo le varie tipologie, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato D.P.R. n. 571/1982 ;

TENUTO CONTO che il sopracitato decreto prefettizio prot. n. 23977/2018 ha previsto che l'elenco di cui all'allegato A "*potrà essere aggiornato a seguito di nuove richieste di iscrizione previa verifica della sussistenza dei requisiti*";

VISTI i verbali datati: - 15 dicembre 2016, -12 gennaio 2017, -16 marzo 2017, -9 maggio 2017, - 30 maggio 2017, -16 giugno 2017, -4 luglio 2017, -13 ottobre 2017, -27 ottobre 2017, -17 novembre 2017, -7 dicembre 2017, -22 dicembre 2017, -11 gennaio 2018 recanti le risultanze delle indagini istruttorie e le valutazioni circa il possesso dei requisiti di legge in capo alle depositerie richiedenti l'iscrizione nell'elenco in argomento, redatti dalla Commissione esaminatrice territoriale istituita sulla base delle disposizioni di cui alla citata normativa;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno D.A.I.T. prot. N. 0437157 del 11/12/2017 con la quale è stata ritenuta ammissibile la possibilità di effettuare il servizio tramite la modalità del c.d. "noleggio a caldo" individuandone i relativi limiti;

VISTA la nota di questa Prefettura n.74758 del 22 febbraio 2018, di chiarimento delle problematiche relative al decreto soprarichiamato concernenti le modalità di impiego dei mezzi di soccorso, con la quale si è stabilito che possono essere impiegati, dai soli depositi giudiziari inseriti



Il Prefetto della Provincia di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

in elenco, mezzi di soccorso non individuati nel decreto medesimo, a condizione che siano di proprietà del deposito chiamato ad intervenire o siano nel possesso (dimostrabile documentalmente) del deposito stesso;

VISTE le istanze prodotte dalle depositerie interessate ad ottenere l'iscrizione nell'Albo in argomento, corredate della documentazione tecnica;

VISTO il verbale del 16 luglio 2018 con il quale la predetta Commissione, in sede di revisione dell'elenco delle depositerie giudiziarie, dopo l'espletamento delle indagini istruttorie, ha concordato circa l'idoneità di inserimento nell'elenco medesimo di nuove depositerie;

ATTESO che la citata Commissione esaminatrice, dopo aver valutato la rispondenza della documentazione prodotta dagli istanti alle prescrizioni di esercizio contenute nell'annesso all'avviso pubblico in data 27 maggio 2015, ha espresso parere favorevole all'ammissione dei medesimi nell'albo delle depositerie giudiziarie;

RILEVATA la conformità della documentazione presentata dagli interessati, alle prescrizioni richieste dalla normativa in vigore, anche con riferimento al D.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, di dover provvedere all'inserimento degli istanti in argomento nell'elenco delle depositerie giudiziarie abilitate in ambito territoriale a svolgere l'attività di custodia dei veicoli sequestrati per violazione al codice della strada;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 29.07.1982, n. 571;

VISTO il D.lgs. 30.04.1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

l'aggiornamento dell' Albo delle depositerie giudiziarie, come individuate nell'allegato "A".



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Le ditte a cui, a decorrere **dal 5 novembre 2018 e fino a nuovo provvedimento**, potrà essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, laddove non sia possibile l'affidamento del mezzo al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, ovvero nel caso in cui questi ne abbia rifiutato l'affidamento, sono esclusivamente quelle inserite nell'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera A, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, nei limiti numerici di detenzione indicati, facendo presente che un autoveicolo può essere sostituito da quattro ciclomotori o motocicli.

Le predette ditte applicheranno le tariffe di cui all'allegato **B** del presente decreto - che dovranno essere esposte al pubblico in modo chiaro e ben visibile, sia all'interno che all'esterno dei locali destinati alla ricezione dello stesso – fermo restando per i veicoli già affidati l'applicazione delle precedenti tariffe fino all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La scelta della ditta cui può essere affidata da parte degli Organi accertatori la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovrà ricadere su quella che è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, garantendo una rotazione tra le depositerie che risultino ubicate nello stesso comune o area territoriale. Ove la depositeria individuata fosse temporaneamente indisponibile, per carenza di spazio o di dotazione tecnica, potrà essere interpellata altra ditta, seguendo i medesimi predetti criteri di scelta (maggiore vicinanza al luogo dell'accertamento o violazione, garantendo sempre e comunque la rotazione).

Se il luogo di sequestro ricade nel territorio di altra provincia, gli organi suddetti dovranno verificare che la ditta individuata per la custodia sia inserita nell'analogo provvedimento di ricognizione adottato dalla competente Prefettura.

Nell'individuazione della depositeria, l'Organo accertatore dovrà altresì tenere conto della potenzialità strumentale del custode, in relazione alle caratteristiche del veicolo da recuperare ed alla disponibilità di un adeguato mezzo di soccorso;

L'eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere, a seguito di richiesta degli organi di polizia, alla rimozione e custodia dei veicoli sequestrati, dovrà essere tempestivamente



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

comunicato a questa Prefettura e potrà comportare la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati.

I veicoli sottoposti a sequestro amministrativo devono essere segnalati con apposizione di uno o più fogli adesivi posti sulla parte anteriore o sul parabrezza del veicolo, recanti l'iscrizione "veicolo sottoposto a fermo e/o sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto;

E' fatto obbligo alle ditte iscritte nell'elenco in argomento di comunicare con immediatezza, a quest'ufficio, a pena della cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche della depositaria e la composizione della compagine societaria.

Fermo restando che si procederà alla sospensione o all'esclusione delle ditte qualora, in qualsiasi momento, sopravvengano motivi che facciano venir meno il possesso anche di uno solo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al bando, la sospensione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente decreto, per mesi quattro, sarà ugualmente disposta all'atto dell'accertamento di una delle seguenti fattispecie:

- superamento della capienza massima della depositaria, come indicata nell'allegato **A** al presente provvedimento;
- custodia dei veicoli affidati dagli Organismi di Polizia in area non autorizzata o in condizioni tali da determinare pericolo per l'ambiente, l'incolumità dei propri dipendenti e degli addetti al controllo, ovvero in condizioni tali da determinare il danneggiamento dei veicoli stessi;
- mancata applicazione delle tariffe di cui all'allegato **B** nei confronti dei privati;
- mancata emissione della ricevuta fiscale o fattura, inerente il pagamento delle spese di trasporto e/o custodia;
- immotivato rifiuto della ditta interpellata dagli Organi di Polizia a provvedere alla rimozione ed alla custodia del veicolo.

Nel caso di custodia in aree non censite e di violazione delle norme per la tutela dell'ambiente, la sospensione potrà essere revocata – allo scadere del quarto mese - soltanto a seguito dell'avvenuta eliminazione di tutte le cause che hanno originato la violazione.



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

L'esclusione dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà disposta dopo l'accertamento della seconda inosservanza dei casi sopraelencati.

Le ditte dovranno osservare, inoltre, le sotto elencate prescrizioni:

- non è consentita la traslazione dei crediti vantati verso l'Amministrazione dello Stato, per i servizi effettuati, senza che sia stata acquisita, preventivamente, l'adesione della stessa Amministrazione;
- sarà costantemente mantenuto valido il contratto di assicurazione, attivato dalla depositaria censita, contro gli incendi, il furto ed i danneggiamenti dei mezzi custoditi. Il contratto dovrà tenere conto della capienza massima di veicoli custoditi e ogni rinnovo contrattuale dovrà essere prodotto in Prefettura;
- la documentazione relativa ai veicoli posti sotto sequestro, fermo o confisca dovrà essere conservata presso i locali della depositaria, al fine di essere esibita agli organi di Polizia che la richiedano, unitamente a tutta la documentazione amministrativa ed urbanistica relativa ai locali;
- i veicoli posti sotto sequestro, fermo o confisca dovranno essere messi a disposizione degli organi competenti a seguito di ogni richiesta da parte dei medesimi, al fine di consentire sempre un agevole riscontro e controllo dei dati necessari;
- sarà tenuto un registro cartaceo o elettronico di carico e scarico dei veicoli dal quale possa desumersi la posizione dei mezzi presenti in depositaria;
- la funzione di recupero di veicoli sarà sempre assicurata nell'arco delle 24 ore;
- i veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza al fine di impedire illecite rimozioni od asportazioni di parti di essi;
- dovrà essere assicurata nel deposito una vigilanza ininterrotta anche attraverso l'adozione di apposita strumentazione elettronica e/o telematica;
- dovrà essere comunicata preventivamente ed autorizzata dalla Prefettura qualsiasi variazione circa lo stato dei luoghi ovvero qualsiasi traslazione – temporanea o definitiva - dei mezzi sequestrati o confiscati in altri depositi se non a seguito di disposizioni dei competenti Organi. La Prefettura potrà disporre sopralluoghi preventivi e successivi da parte della Forze dell'Ordine nei siti indicati dai gestori per la traslazione di veicoli, al fine di accertarne la corretta custodia;



Il Prefetto della Provincia di Roma *Ufficio Territoriale del Governo*

- in caso di dissequestro di un veicolo, dovranno essere effettuati tutti i controlli al fine di appurare che il veicolo non sia stato posto sotto sequestro da parte di altra autorità;
- il personale adibito presso le depositerie dovrà essere in regola con la normativa in materia di legislazione del lavoro e dovrà esporre in maniera visibile una tessera di riconoscimento predisposta dalla ditta di appartenenza;
- sarà tempestivamente comunicata all'Area III di questa Prefettura ogni variazione inerente l'organico del personale ed il parco mezzi utilizzati nell'attività di depositaria giudiziaria;
- dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, nr. 123, in materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ai fini del contenimento delle spese di custodia, nonché della corretta e tempestiva applicazione delle procedure previste dal D.P.R. 13.02.2001 n. 189, le ditte indicate nell'allegato **A** dovranno comunicare all'organo accertatore il mancato ritiro del veicolo a cura dell'avente diritto una volta decorso il periodo di fermo amministrativo, ovvero, in caso di provvedimento di dissequestro. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre dovranno comunicare – anche in formato elettronico - agli Organi accertatori e, per conoscenza, alla Prefettura di Roma, l'elenco di tutti i veicoli giacenti per mancato ritiro, riportando tutti i dati di rito (*tipo, marca e modello del veicolo, numero di targa e di telaio, data di affidamento, Organo accertatore, articolo del C.d.S. violato, estremi del proprietario/trasgressore*);

nel caso in cui una ditta cessi l'attività di propria iniziativa ovvero a seguito di un provvedimento adottato da questa Prefettura, la medesima dovrà provvedere al trasferimento dei veicoli presenti nel proprio deposito presso altre depositerie censite in elenco, con oneri a proprio carico.

La mancata osservanza anche di una soltanto delle prescrizioni sopra indicate sarà valutata per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza (sospensione dall'elenco o esclusione in caso di violazioni reiterate).

Salvo casi eccezionali – che andranno concordati direttamente dagli interessati con il custode – la restituzione agli aventi diritto dei veicoli o degli effetti personali lasciati all'interno degli stessi avverrà esclusivamente in orario diurno, secondo le fasce orarie indicate dalla depositaria giudiziaria;



Il Prefetto della Provincia di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Gli Organi di polizia addetti ai servizi di polizia stradale, a cui il presente decreto è trasmesso per competenza e norma, sono incaricati di effettuare adeguati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni e di segnalare tempestivamente alla Prefettura ogni violazione accertata.

Gli Organi accertatori dovranno sempre:

- specificare in ogni verbale di affidamento a seguito di sequestro se il provvedimento adottato ha carattere amministrativo o penale;
- indicare per esteso, nei verbali si sequestro o di fermo amministrativo, oltre agli estremi della targa d'immatricolazione o del contrassegno per i ciclomotore, anche il corrispondente numero di telaio del veicolo.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet della Prefettura-UTG di Roma ed ha efficacia fino all'adozione del successivo provvedimento di ricognizione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982.

L'elenco di cui all'allegato **A** potrà essere aggiornato a seguito di nuove richieste di iscrizione previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ultimo bando pubblicato dalla Prefettura-UTG di Roma. Analogamente, si potrà procedere all'immissione in elenco delle ditte che al momento della stesura dello stesso presentino ragioni ostative all'inserimento, previa verifica del venir meno delle medesime e della sussistenza di tutti i requisiti previsti.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notifica o della conoscenza.

Roma, 30 ottobre 2018

P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Caporale)

Caporale